

Città di Acireale

AREA TECNICA E PROGETTAZIONE

SCHEMA CONTRATTO

L'anno)		_, il giorn	10		_del mese	di			in Ac	ireal	e tra	il Co	mune
di ACI	REALE, co	n sede	in Acireale	Via	Lancaster no	3, cod. fis	sc.: 81000	9708	71 ne	ella pe	erson	a del	Dirig	gente
Area	Tecnica	del	Comune	di	Acireale,_		,	nat	to					il
		,	C.F		15	,	domici	iato	per	la car	rica	press	o la	sede
Munici	pale		da			una			pa	rte,				e
il			,nato			il				,resi	dente	e		
			C.F				, mediai	nte la	a pre	sente	scrit	tura	privat	a da
valere,	all'occorren	za, qua	le pubblico	strun	nento si conv	iene e stipul	la quanto	segu	e:					
			LE P	ART	I CONVENC			GUE						
					ART. 1 CO	NCESSION	NE .							
seguito aperta	denominato	o/a anch essione	del chiosco	onario	esentato, conc o/a) risultato cato all'intern	aggiudicata	ario a seg	uito d	lell'es	pletan	nento	della	proce	edura
			AR	Г. 2 І	DURATA DI	ELLA CON	CESSIO	NE						

Il contratto di concessione avrà durata di anni SEI automaticamente rinnovabili per i successivi anni sei con inizio dalla data di consegna dell'immobile che avverrà alla data di stipula del contratto.

ART. 3 CONDIZIONE DELL'IMMOBILE - MANUTENZIONE

L'immobile sarà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

<u>I</u>l concessionario eseguirà, a proprie totali cura e spese, i lavori di riqualificazione connessi e necessari per l'attività di vendita di alimenti e bevande preconfezionate e piccoli souvenir.

Saranno a carico dello stesso gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per l'intera durata del rapporto.

ART. 4 USO DELL'IMMOBILE

L'immobile sarà destinato esclusivamente ad uso com nerciale per la vendita di alimenti e e bevande preconfezionate e di piccoli souvenir.

ART. 5 - OBBLIGHI GENERAL DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, con la stipula del contratto di concessior e, avrà l'obbligo di:

- Provvedere a proprie ed esclusive spese .lla messa in esercizio del chiosco ed ad ogni adempimento connesso;
- Provvedere a sua cura e spese, dove necessario, alla realizzazione degli allacci e degli scarichi
 delle acque ed agli allacci alla rete di energia elettrica, o alla voltura delle utenze, in caso di
 impianti già esistenti;
- Provvedere all'ottenimento di tutte le nece sarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di vendita di alimenti e bevande preconfezionate e di piccoli souvenir;
- Sostenere integralmente le spese per il consu no di energia elettrica e acqua;
- Garantire la pulizia dell'area esterna prossima al chiosco affidato in concessione;
- Esercitare l'attività secondo quanto stabilito e alla normativa vigente in materia;
- Mantenere indenne il Comune da qualsiasi re sponsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla cattiva gestione del chiosco;
- Dare tempestiva comunicazione scritta al Comune di qualsiasi interruzione del servizio, specificandone le ragioni e la durata;
- Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto in merito all'attività di gestione si fa riferimento alla vigente normativa in mat ria di attività di vendita di alimenti e bevande e di contratti pubblici.

Art. 6 – Orari di ape tura dell'attività

Il concessionario del Chiosco dovrà osservare gli orari di : pertura al pubblico della Villa Belvedere anche in caso di manifestazioni dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiudere la villa in caso di eventi atmosferici straordinari (forte vento, intense precipitazioni, ecc.) senza darne preavviso.

I periodi di chiusura dell'attività oggetto di concessione per motivi imprevisti o imprevedibili e quelli per eventuali interventi manutentivi dovranno essere comunicati al Comi ne.

ART. 7 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

Il concessionario dovrà sottoporre all'approvazione prevei tiva del Comune di Acireale e degli altri Enti e/o uffici all'uopo competenti (Soprintendenza BB.CC.AA., Genic Civile), il progetto relativo ai suddetti lavori, fermo restando che nel caso in cui non dovesse ottenere il Nulla ()sta e /o autorizzazione necessarie il Comune di Acireale è esonerato da eventuali responsabilità. Alla cessazione, per qualsiasi causa, della concessione tutte le migliorie, addizioni, riparazioni, ecc. effettuate e approvate in accordo a quanto disposto al precedente capoverso, saranno acquisite dal concedente senza che debba pagare rimborsi pindennità alcuna ai termini e condizioni di cui agli artt. 1592 e 1593 del codice civile.

Il concedente non consente al concessionario installazion : all'esterno del chiosco di insegne e/o segnali inerenti la propria attività.

Il concedente autorizza il concessionario a presentare istanze e domande alle competenti autorità per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla esecuzione dei lavori che il concessionario dovrà eseguire secondo il computo metrico estimativo da sottoporre all'approvazion: dell'area tecnica.

La consegna dell'immobile avverrà non appena il concessionario avrà ottenuto le autorizzazioni e /o nulla osta necessari per l'inizio dei lavori.

ART. 8 CANONE ANNUO

Il canone annuo applicato sarà quello risultante a seguito dell'espletamento della pro in rate semestrali anticipate.	ocedura aperta, da pagare
Il canone sarà dovuto dopo la concorrenza dell'importo dei lavori che	sosterrà per sistemare
il chiosco sulla base del computo metrico estimativo che sarà proposto dalla stessa	e accettato dal Dirigente
Area Tecnica.	
Le parti convengono che il canone di locazione non verrà aggiornato, ai sensi dell'	art. 32 del 27.07.1978 n.
392, sino alla concorrenza della somma anticipata da	_ per la sistemazione del
chiosco.	

ART. 9 ONERI ACCESSORI, CONSUMI E SPESE

Saranno a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze ed ai servizi comuni, con obbligo di provvedere alla voltura delle stesse a proprio nome.

Il concessionario, quindi, assumerà a proprio carico per tutta la durata del rapporto gli oneri accessori (allacciamenti e consumi di acqua, luce, ecc.) ed ogni tassa, tributo ed imposta diretta o indiretta inerente il rapporto nonché gli oneri assicurativi.

ART. 10 RINNOVO CONTRATTO

Le parti convengono che il contratto di affitto si rinnova tacitamenti di sei anni in sei anni e che tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta, da comunicarsi all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge 27.07.1978 n. 392.

ART. 11 RECESSO

Le parti convengono che il concessionario ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione al locatore a mezzo di lettera raccomandata con un preavviso di almeno sei mesi dalla data in cui il recesso avrà esecuzione, ai sensi e per gli effetti dall'art. 27 comma 8 della Legge 27.07.78 n. 392.

ART. 12 DESTINAZIONE D'USO E DIVIETI

È fatto divieto di destinare il chiosco ad uso diverso da quello stabilito dal contratto. La violazione del divieto posto in capo al concessionario implica la facoltà dell'Amministrazione Comunale di dichiarare la decadenza della concessione, con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza.

È espressamente vietato:

- destinare il chiosco ad attività diverse dal servizio di vendita al pubblico di alimenti e bevande preconfezionate e piccoli souvenir;
- installare, all'interno e all'esterno del manufatto, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco di qualsiasi tipo, ad esempio videogiochi, videopoker, slot machine e similari;

- installare distributori automatici di alimenti e bey inde:
- modificare le attrezzature e le essenze vegetali presenti nel Giardino Pubblico;
- cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione ci cui al presente contratto;
- installare giostre elettromeccaniche o elettronich : per bambini.

Le parti inoltre convengono, che il concessionario può :edere il locale oggetto del presente contratto con il consenso del concedente purché venga insieme ced to o locata l'azienda dandone comunicazione al concedente all'indirizzo pec

ART. 13 - ISPEZION E DEL CHIOSCO

L'Amministrazione Comunale potrà in qualunque mo nento procedere all'ispezione del chiosco dato in concessione, senza preavviso al concessionario, per v rificare la corrispondenza delle attività svolte alle prescrizioni contrattuali.

ART. 14 RESPC NSABILITÀ

Il concessionario assume la qualità di custode dell'in mobile ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed assume ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose cagiona i da fatto od omissione del concessionario medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tene ido perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo. Il concedente esonerato da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà al concessionario per gli eventuali danni e disagi che g i potessero derivare, in conseguenza di lavori che venissero eseguiti nelle vie adiacenti o nella Villa Belve lere.

ART. 15 ASSIC URAZIONE

Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza lella concessione, si obbliga a stipulare con primaria compagnia di assicurazione e a mantenere in vigor:, per tutta la durata della concessione e fino alla riconsegna dell'immobile, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Acireale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla concessione siglata con il Comune di Acireale, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 500.000,00 e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a: conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impia iti, spazi pubblici e aree loro consegnate;

committenza di lavori e servizi;

danni a cose in consegna e/o custodia se esistenti;

danni a cose di terzi da incendio, anche se provoc te da incendio, esplosione o scoppio di cose del concessionario o da esso detenute;

interruzioni o sospensioni di attività o di servizio o da n ancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

ART. 16 RIC ONSEGNA

Alla scadenza del rapporto e in ogni caso di sua cessaz one anticipata il concessionario assumerà l'obbligo di riconsegnare il chiosco libero e vuoto da persone e cose, in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento conseguente all'uso secondo la dili genza del buon padre di famiglia.

ART. 17 GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia infruttifera corrisponde a 3 mensilità del canone annuale di concessione. La garanzia può essere costituita sotto forma, di cauzione oppure di fideiussione.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzata a titolo di pegno a favore del concedente esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia fideiussoria, a scelta del concessionario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 Settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società dir revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

ART. 18 DECADENZA

L'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare la decadenza della concessione anche nelle seguenti ipotesi: a) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate dal concessionario emersa successivamente alla stipulazione del contratto; b) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del concessionario; c) violazione dei divieti posti a carico del concessionario; d) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di concessione, tra i quali mancato o parziale pagamento del canone e delle spese per oneri accessori; e) uso del chiosco non conforme alla destinazione contrattuale. f) mancata esecuzione dei necessari lavori di manutenzione.

ART.19 COMPETENZA IN CASO DI CONTROVERSIA

Ogni controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà di competenza esclusiva del foro di Catania

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI:

Le spese contrattuali, l'imposta di bollo e di registro sono a totale carico del concessionario.

ART.21 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non previsto, né menzionato nel presente contratto le parti fanno espresso riferimento a tutte le norme del codice civile in materia di locazione, nonché della legge che regola la locazione degli immobili ad uso non abitativo Legge 392/78 e successive mm. e ii.